



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

Il Ministro per le disabilità

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “*Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTA la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante “*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e, in particolare, l’articolo 24-*quater*, che ha istituito l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità quale struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui il senatore Matteo Salvini è stato nominato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dottoressa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dottoressa Alessandra Locatelli è stato conferito l’incarico per le disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dottoressa Alessandra Locatelli sono state delegate le funzioni per l’esercizio dell’incarico;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

Il Ministro per le disabilità

CONSIDERATO che, secondo la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*”, gli Stati membri devono garantire il diritto alle persone con disabilità di avere accesso, su base di uguaglianza con gli altri, agli ambienti fisici, ai trasporti, alle informazioni e ai servizi aperti o forniti al pubblico, eliminando gli ostacoli e le barriere all'accessibilità;

CONSIDERATO che l'accessibilità ai trasporti è, quindi, necessaria per assicurare alle persone con disabilità il pieno godimento della sfera lavorativa, sociale e relazionale;

RITENUTA la necessità di superare le diffuse criticità riscontrate con specifico riguardo all'accessibilità delle persone con disabilità ai mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo, lacuale e montano;

RITENUTA l'esigenza di assicurare un confronto con tutti gli attori che, a vario titolo, intervengono nell'erogazione del servizio;

RITENUTA l'opportunità di strutturare il confronto in un apposito Tavolo tecnico che, per la particolare complessità e difficoltà applicativa e tecnico-scientifica del lavoro da svolgersi, si componga di qualificati esperti, anche esterni alle Amministrazioni pubbliche, di esponenti di organizzazioni di settore e di soggetti comunque dotati di comprovata esperienza nell'ambito dei settori in cui occorre sviluppare e potenziare l'azione amministrativa;

Decreta:

ART. 1

(Istituzione e compiti)

1. Per le motivazioni di cui alle premesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Tavolo tecnico di lavoro sulla mobilità e accessibilità del sistema dei trasporti con il compito di formulare proposte, anche di carattere normativo, al fine di:
 - a) facilitare e semplificare le procedure di mobilità e accesso ai trasporti, anche attraverso la valorizzazione del contrassegno unico disabili europeo e della Carta europea della



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

Il Ministro per le disabilità

disabilità, in modo da consentire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, la più ampia partecipazione alla vita lavorativa, sociale e relazionale;

- b) semplificare le procedure di prenotazione e segnalazione della necessità di supporto su tutti i mezzi di trasporto;
- c) migliorare l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, dei mezzi di trasporto e di tutte le strutture afferenti al sistema dei trasporti;
- d) individuare buone pratiche idonee a diffondere la cultura dell'accessibilità, dell'inclusione e di un approccio *for all* a tutti i mezzi di trasporto.

ART. 2

(Composizione e funzionamento)

1. Il tavolo di cui all'art. 1 è coordinato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da:
 - a) tre rappresentanti nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 - b) tre esperti nominati dal Ministro per le disabilità;
 - c) due rappresentanti nominati dal Ministro del turismo;
 - d) un rappresentante nominato dal Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - e) un rappresentante nominato dalla Conferenza per le Regioni e Province autonome;
 - f) un rappresentante nominato dall'Associazione Nazionale Comuni italiani;
 - g) un rappresentante nominato dall'Unione Province d' Italia;
 - h) sei rappresentanti nominati dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - FISH;
 - i) sei rappresentanti nominati dalla Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità FAND;
2. Il Tavolo tecnico di lavoro, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
3. Qualora, nel corso dei lavori del Tavolo, dovessero emergere aspetti che richiedono uno specifico approfondimento, il Coordinatore del Tavolo può richiedere la nomina di ulteriori componenti nonché consultare ulteriori esperti, rappresentanti di istituzioni pubbliche, associazioni o società scientifiche, diversi da quelli indicati nel comma 1, in possesso di comprovate esperienza e competenza nell'ambito dei temi trattati, convocandoli per delle audizioni o per delegare loro degli specifici approfondimenti tecnici.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

Il Ministro per le disabilità

4. Su proposta unanime dei componenti, il Coordinatore può istituire dei sottogruppi di lavoro che abbiano ad oggetto la trattazione di specifiche tematiche e, eventualmente, designare un referente per ogni sottogruppo con compiti di gestione dei lavori.
5. Il tavolo tecnico di lavoro si riunisce su convocazione del coordinatore e le relative sedute hanno luogo presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le riunioni è privilegiato, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza.
6. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato. Le eventuali spese di missione dei componenti, dei sostituti e degli esperti, sono a carico del medesimo o dell'Ente di appartenenza.

ART. 3

(Oneri)

1. Il Tavolo tecnico di lavoro ha durata di sei mesi, decorrenti dalla data della riunione di insediamento, con possibilità di rinnovo.
2. Entro tre mesi a decorrere dalla data di cui al comma 1, il Coordinatore del Tavolo trasmette al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti e al Ministro per le disabilità, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, una prima relazione contenente le proposte.
3. Al termine dei propri lavori il Tavolo tecnico di lavoro predispone una relazione finale contenente le proposte in ordine ai compiti di cui all'articolo 1, trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per le disabilità con le modalità di cui al comma 2.

Art. 4

(Oneri finanziari)

1. All'istituzione e al funzionamento del Tavolo tecnico di lavoro si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

Il Ministro per le disabilità

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per le disabilità, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Ministro
Senatore Matteo Salvini

Il Ministro
Dottorssa Alessandra Locatelli